



ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI
SERVIZI BANCARI FINANZIARI
POSTALI ASSICURATIVI
O. N. L. U. S

SEDE NAZIONALE
Via Farini, 62
00185 ROMA
☎ 064818632 – FAX 064818633
www.adusbef.it
e-mail: infoadusbef@tin.it

COORDINAMENTO REGIONALE
Lungomare Matteotti, 63
65122 PESCARA
☎ 085 421 3382 – Fax 085 429 3943
www.tm1.it/adusbef
e-mail: g_colangelo@yahoo.it

Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di ROMA

Il sottoscritto Gianni Colangelo, nato a Torre dei Passeri ed ivi residente alla Piazza Plebiscito 3, in proprio e quale rappresentante per l'Abruzzo dell'ADUSBEF

espone quanto segue.

Lo scrivente è stato nominato consulente tecnico di parte dalla S.n.c. S., dai sigg. G. F. e G. G. nell'ambito di una CTU svolta dal dr. Roberto C. Le operazioni peritali sono state disposte dal Giudice Istruttore dr. (...) del Tribunale civile di Pescara per il procedimento civile (...) promosso dai sigg. Gaeta e dalla S.n.c. Studio Gaeta rappresentanze, contro la CA. S.p.A.. Oggetto della CTU è l'esame dei rapporti di apertura di credito in conto corrente intrattenuti dai soggetti summenzionati con la CA. S.p.A. Al dr. Roberto C., CTU, il dr. (...) ha rivolto sei quesiti di cui l'ultimo così recita: <<accerti se sono state superate le soglie dei tassi determinati dalla legge e dai decreti ministeriali in materia di usura sia nei rapporti di conto corrente con affidamento che in quello privo di affidamento>>.

Ben presto è insorto un contrasto tra lo scrivente ed il dr. C. in merito alla determinazione del TEG per i conti corrente oggetto della CTU. Lo scrivente richiamava l'art. 1 della legge 108/96 che recita, tra l'altro, <<per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, **remunerazioni a qualsiasi titolo** e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito>>; e l'art. 2 che reca: <<il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di **remunerazioni a qualsiasi titolo** e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche...>>. In base a tale dettato lo scrivente chiedeva di includere nella rilevazione del TEG l'incidenza degli anatocismi e delle valute. Il CTU non era di questo avviso ed espresse, all'approssimarsi dello spirare del tempo concesso, la volontà di richiedere un parere alla Banca d'Italia sul metodo di rilevazione del TEG.

Come si evince dai documenti allegati, dalla Banca d'Italia pervenne un documento, dapprima informale, contenente indicazioni che appaiono in contrasto sia con la legge 108/96 che con le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate il 30 settembre 1996 emanate dalla stessa Banca d'Italia.

Occorre ora considerare l'effetto delle capitalizzazioni delle competenze operate dalla banca sul tasso effettivo globale. Dette capitalizzazioni riguardano gli interessi, le competenze a vario titolo riscosse, gli interessi addebitati sotto la forma della postergazione o dell'antergazione delle valute, la commissione del massimo scoperto, insomma tutte le voci che, ai sensi dell'art. 1 della l. 108/96 sono ricomprese sotto il termine di interessi. *La capitalizzazione delle competenze è l'espedito contabile che consente di praticare l'anatocismo*. Con questo espediente la banca "traveste" gli interessi e li fa diventare un capitale che in realtà essa non ha mai prestato. Questo "capitale", composto anche dalle valute e dalle spese e commissioni a vario titolo percepite, frutterà, ad ogni

chiusura, ulteriori interessi. E' importante sottolineare che i meccanismi moltiplicativi delle competenze sono due: l' **anatocismo degli interessi** e quello della **commissione del massimo scoperto**; sicché gli interessi, ad ogni chiusura, moltiplicano se stessi e la commissione del massimo scoperto, mentre quest'ultima, sempre ad ogni chiusura, moltiplica se stessa e gli interessi. **Le voci dell'incremento anatocistico sono dunque quattro e gli esiti, a medio-lungo termine, sul piano dei costi che il cliente deve sostenere, devastanti.**

Secondo il punto C4 delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (30 settembre 1996)" emanate dalla Banca d'Italia: <<ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, **remunerazioni a qualsiasi titolo** e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito>>; al punto C4 delle medesime "Istruzioni" sono anche elencate le spese da includere, in particolare, ai fini di detta rilevazione. Secondo l'autore della lettera con intestazione della Banca d'Italia inviata al dr. C., invece, devono essere messi in relazione il saldo capitale (sotto la forma di somma dei *Numeri Debitori*) riportato dalla banca sugli estratti conto trimestrali del conto corrente oggetto di CTU, con gli interessi e le competenze riportate sul riepilogo finale delle competenze. In tal modo **si escludono dal calcolo del TEG sia l'effetto delle capitalizzazioni, sia l'incidenza dell'antergazione e postergazione delle valute, sia l'incidenza di tutte quelle spese, elencate al punto C4 delle citate "Istruzioni" della Banca d'Italia**. Quando la legge impone: <<per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, **remunerazioni a qualsiasi titolo** e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito>>, escludere voci di spesa relevantissime come intende il fax proveniente dalla Banca d'Italia appare in stridente contrasto con lo spirito e la lettera della l. 108/96.

Entrando nel dettaglio del contenuto della comunicazione proveniente dalla Banca d'Italia e pervenuta al dr. C., vi si legge: <<il tasso effettivo globale (TEG) (...) è calcolato con la metodologia indicata (...) laddove si specifica che i "numeri debitori sono dati dal prodotto tra i capitali e i giorni". In tale contesto (la formula espressa al punto C3 delle V/s "Istruzioni", N.d.R.) i "capitali" sono rappresentati dalla corrispondente voce risultante dagli estratti conto alla fine di ogni trimestre, comprensiva degli interessi eventualmente capitalizzati>>. La formula espressa al punto C3 delle "Istruzioni" è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} * 36500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{COMPETENZE} * 100}{\text{ACCORDATO}} ;$$

derivata da quella riportata nei migliori libri di ragioneria:

$$r = \frac{I * 36500}{\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet N} ;$$

dove r è il tasso di interesse, I è la somma degli interessi e delle competenze; •N rappresenta la somma dei NUMERI DEBITORI, ovvero, i CAPITALI PRESTATI per i giorni durante i quali sono stati messi a disposizione.

Secondo il fax prodotto dal dr. C., di provenienza dalla Banca d'Italia, il TEG di un estratto conto si otterrebbe mettendo in relazione i *Numeri Debitori* indicati dalla banca alla fine del trimestre con gli *interessi e le spese* riportati sul riepilogo dell'estratto conto. Poiché, come abbiamo visto, la banca, il cui conto corrente è oggetto di CTU, trimestre per trimestre, ricomprende nei "Numeri Debitori" -come se fossero un suo ulteriore prestito-, anche gli interessi, la commissione di massimo scoperto, gli interessi percepiti sotto forma di valute, e le spese elencate al punto C4 delle

“Istruzioni”, ecco che **tutte queste somme non sarebbero considerate alla fine della determinazione del TEG**. In tal modo, in totale contrasto con la l. 108/96, matematicamente non si distinguerebbe tra capitali effettivamente prestati dal creditore e costi effettivamente sostenuti dal debitore. Non solo, se dovessimo estendere gli effetti del fax proveniente dalla Banca d’Italia

1. per uno stesso tasso interesse nominale avremo un **TEG identico** per chi riscuote compensi classificati secondo le voci classificate in C4 delle “Istruzioni” e per chi non li riscuote;
2. per uno stesso tasso interesse nominale avremo un **TEG identico** per chi pratica l’anatocismo e chi non lo pratica, per chi lo pratica a cadenza trimestrale e chi lo applica con cadenza annuale;
3. per uno stesso tasso interesse nominale avremo un **TEG identico** tra chi applica valute diverse per le stesse operazioni in dare-avere;
4. interessi e competenze illecitamente percepiti (i conti correnti soggetti alla CTU del dr. C. sono governati da contratti contenenti clausole nulle) sarebbero computati nei capitali e si **sottrarrebbero alla determinazione del TEG**.

Non pare che ciò sia conforme né alla legge 108/96 né alle “Istruzioni” emanate da Banca d’Italia. Gli esiti finali di questo sviamento matematico sono di approssimare i TEG di ciascun trimestre, ai tassi nominali indicati dalla banca ed ottenere, trimestre per trimestre, per tale via un risultato che sia inferiore ai tassi soglia trimestrali.

Si precisa che, tenendo conto, secondo il dettato letterale della legge 108/96, delle commissioni, **remunerazioni a qualsiasi titolo** e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, **i TEG degli estratti conto trimestrali relativi ai conti oggetto della CTU superano le soglie usuarie**.

Tutto ciò premesso lo scrivente

Chiede

- di accertare se si sia commesso il reato di favoreggiamento
- di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p.

Con i migliori saluti

Pescara, 19/7/00

Il Responsabile regional



Gianni Colangelo
Lungomare Matteotti 63
65122 PESCARA

Allega (in copia):

- copia lettera indirizzata alla Banca d’Italia
- copia relazione del CTU dr. C. con allegati
- copia “Istruzioni” Banca d’Italia